

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento di luppolo proveniente dal resto della Comunità per le isole Canarie; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le isole Canarie; che è opportuno adottare modalità complementari confacenti alla prassi commerciale vigente nel settore del luppolo, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati di aiuto e all'importo delle cauzioni intese a garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che le modalità di cui al presente regolamento dovrebbero diventare operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato in 500 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per l'approvvigionamento nelle isole Canarie di luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato in 10 ECU/100 kg.

Articolo 3

La Spagna designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

- a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dalla Spagna;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/100 kg.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
